



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valor civile

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PLURIENNALE DI TRE AREE NEL PARCO PUBBLICO DEL LUNGOMARE SALINELLA DI MARSALA PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI DA DESTINARE A PUNTO DI RISTORO CON VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione G.M. n.164 del 31/05/2013, con la quale l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative tendenti alla cura, tutela, potenziamento, intensificazione del verde pubblico attraverso azioni di coinvolgimento dei privati ha individuato tre aree, all'interno del parco pubblico del lungomare Salinella, per l'installazione di chioschi destinati alla vendita di alimenti e bevande, in applicazione al comma 2 dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale "norme per l'installazione di chioschi, gazebo, tettoie e simili nel territorio comunale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 95 del 22.07.2010 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che con la stessa delibera ha stabilito che l'assegnazione delle aree debba avvenire tramite bando pubblico con il quale vengano garantiti i seguenti principi:

- Massima diffusione dell'iniziativa;
- Verifica dell'esperienza lavorativa;
- Possesso dei requisiti professionali;
- Impegno a curare la pulizia e la manutenzione dell'area a verde assegnata al chiosco;
- Impegno ad incrementare il verde pubblico con la presentazione di un progetto di massima e di un preventivo di spesa;
- Rilascio di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia degli impegni assunti.

CONSIDERATO che è interesse della scrivente Amministrazione Comunale promuovere iniziative che migliorino la vivibilità della città e creino servizi per lo sviluppo della città;

VISTO il progetto redatto dall'arch. V.Canale che si allega al presente bando

RITENUTO che debba procedersi all'assegnazione delle aree, con l'emissione di un avviso pubblico che preveda la possibilità di presentazione di istanze per l'assegnazione delle aree disponibili fino ad esaurimento e, quindi, senza fissare alcun termine di scadenza per le istanze da produrre;

SI RENDE NOTO

che è indetto bando pubblico per l'assegnazione di numero n. 3 aree site nel Parco Pubblico del Lungomare Salinella, indicate zona 1-2-3 nella planimetria allegata (Allegato 1) per la realizzazione ed installazione, in ciascuna area, di un chiosco di mq. 12.00 (dodici), da destinare alla vendita di alimenti e bevande.

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI

La partecipazione alla gara è consentita in forma individuale od a Società di persone.

Gli interessati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, della capacità a contrarre con la P.A., nonché dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 D. Lgs. n. 59/2010, richiesti per l'attività di vendita di alimenti e bevande.

In caso di Società il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 D. Lgs. n. 59/2010 va dimostrata per tutti i legali rappresentanti, mentre il requisito professionale di cui al comma 3 del sopracitato articolo è richiesto con riferimento al legale rappresentante o da altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.

Sono ammessi, inoltre, i soggetti che, pur non avendo i requisiti di cui ai punti che precedono, si impegnino, mediante specifica dichiarazione a possederli entro la data prevista all'art. 11 per la stipula del contratto, pena la decadenza dall'assegnazione ed incameramento della cauzione.

ART.2 - CARATTERISTICHE DELL'AREA

Le aree messe a disposizione sono evidenziate nella planimetria allegata al presente bando (vedi allegato1). Esse sono individuate in tre punti indicati con numerazione da 1 a 3 e a ciascuna area da occupare con il chiosco viene assegnata un'area di pertinenza che il concessionario dovrà sistemare e mantenere. Il concessionario deve installare obbligatoriamente un chiosco avente dimensioni massime di mq. 12,00, in cui svolgerà l'attività di commercio al dettaglio.

NON è permessa la vendita di alcun altro articolo al di fuori di quelli espressamente sopra indicati.

In caso di violazione del divieto di cui sopra il Comune di Marsala può procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla revoca della concessione.

Nell'area di pertinenza possono essere installati attrezzature ed arredi che il concorrente dovrà indicare dettagliatamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al bando.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso dell'area avrà la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ed è rinnovabile nei modi di legge.

Allo scadere della durata della concessione, originaria o rinnovata, il Comune provvederà a restituire la cauzione prestata, previa verifica del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE

A - Costituzione: Il soggetto concorrente dovrà costituire cauzione provvisoria di € 1.000,00 da prestarsi in uno dei seguenti modi e che dovrà essere inclusa, IN ORIGINALE, nella documentazione amministrativa della Busta "A", come specificato al successivo articolo 5)

Mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che dovrà espressamente prevedere:

- Clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e senza possibilità di porre eccezioni;
- Validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- L'impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

B) Mediante versamento diretto da effettuarsi sul c/c intestato alla Tesoreria Comunale UNICREDIT agenzia Marsala XI Maggio "B" via XI Maggio n. 91 Marsala, cod. IBAN "IT 06 S 02008 25904 000101356506", specificando la seguente causale:

"cauzione provvisoria gara pubblica affidamento in concessione area pubblica per insediamento di un chiosco nella zona del parco pubblico del Lungomare Salinella", indetta dal comune di Marsala".

La Tesoreria rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. In tal caso, la cauzione dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente.

Restituzione: Entro 30 gg dalla aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo di raccomandata A/R, la cauzione prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Qualora la cauzione sia stata prestata con versamento presso la Tesoreria Comunale, si provvederà allo svincolo mediante apposito mandato di pagamento.

La cauzione provvisoria prestata dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della cauzione verrà incamerato qualora non si addivenga alla stipula del contratto di concessione per causa dipendente dalla volontà dell'aggiudicatario

ART.5 – DOMANDE

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno presentare istanza di concessione in bollo redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al Bando, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante dell'azienda e chiusa in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e fatta pervenire, ovvero acquisita all'Ufficio Protocollo, al Comune di Marsala in Via Garibaldi, 91025 Marsala (TP).

Il plico dovrà:

- essere sigillato con ceralacca e/o controfirmato sui lembi di chiusura;
- recare l'intestazione **" ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PLURIENNALE DI UN'AREA NEL PARCO PUBBLICO DEL LUNGOMARE SALINELLA DI MARSALA PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DA DESTINARE A PUNTO DI RISTORO CON VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE-**
- recare l'indicazione del mittente;

Il plico dovrà contenere:

Busta "A": Documentazione amministrativa

Busta "B": Offerta tecnico-progettuale

Busta "A" – Documentazione Amministrativa

Detta busta deve contenere, a pena di esclusione:

1. istanza di partecipazione all'assegnazione dell'area, in bollo, secondo il modello allegato, debitamente sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, con la quale chiedono di partecipare alla gara e completa delle dichiarazioni allegate.
2. copia del documento d'identità;
3. attestazione della avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di Euro 1.000,00 così come meglio specificato al precedente articolo 4) del bando;
4. copia del presente bando firmata in ogni sua facciata per conoscenza ed accettazione integrale e incondizionata, e dichiarazione di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna.

Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma dell'autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Busta "B" – Offerta tecnico-progettuale (in carta semplice)

Tale busta dovrà contenere il progetto del chiosco e dell'eventuale sistemazione dell'area di pertinenza, come delimitata nell'allegato 1 al presente bando, con la presentazione di un progetto di massima completo delle specie arboree da impiantare e dell'arredo urbano da installare, di un preventivo di spesa, elaborati grafici e particolari costruttivi o depliant del chiosco e degli arredi ed attrezzature che si intendono installare.

ART.6 - SOPRALLUOGO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Gli interessati potranno chiedere chiarimento o copie del bando e degli allegati, al n. 0923993538.

ART. 7 CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

Sono causa di inammissibilità e, quindi, di esclusione dalla selezione:

- l'accertata mancanza di requisiti obbligatori;
- la mancanza di uno dei documenti di cui al punto precedente.

Articolo 8- ASSEGNAZIONE DELLE AREE

L'esame delle domande , avverrà a cura di una Commissione composta dal responsabile Unico del procedimento, e da due tecnici del settore LL.PP. nominati dal dirigente del Settore. La Commissione, si riunirà con cadenza mensile a decorrere dal **28 aprile 2014** per l'esame delle istanze pervenute fino alla data antecedente la riunione.

La Commissione, richiesti gli eventuali chiarimenti ed informazioni in ordine alla documentazione presentata, verificherà la completezza della documentazione rispetto a quanto prescritto nel bando di assegnazione.

La Commissione potrà richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che ritenga utili ai fini della formazione della graduatoria.

La commissione redigerà l'elenco degli aventi diritto all'assegnazione dell'area, in possesso dei requisiti di cui all'art.1 del presente avviso.

Per stabilire la priorità di assegnazione delle aree, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione delle aree è approvata con provvedimento del Responsabile del procedimento, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e nel sito web del Comune e da comunicare con raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti che hanno partecipato al Bando.

ART.9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipulazione dell'atto di concessione, l'aggiudicatario dovrà corrispondere le imposte dovute per legge (TOSAP, ecc.) ed una cauzione (costituita con fidejussione bancaria o polizza assicurativa) **pari ad Euro 10.000,00**, a garanzia di:

- ☐ dell'adempimento delle obbligazioni assunte;
- ☐ di effettivo avvio dell'attività entro i termini di cui al successivo art.11;
- ☐ a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale nonché a copertura di eventuale spese di demolizione delle opere realizzate solo parzialmente e di ripristino dell'area.

Pertanto tale polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere:

- ☐ il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione;
- ☐ la polizza deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall'obbligo;
- ☐ il fidejussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- ☐ Il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile;
- ☐ La polizza dovrà essere aggiornata a cadenza biennale sulla base dell'aumento degli indici ISTAT dei costi di costruzione.

ART. 10 - OBBLIGHI ONERI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario seguenti obblighi ed oneri, nonché i seguenti divieti:

- a) il contratto di concessione autorizza l'uso dell'area esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nel presente bando e nel progetto risultato aggiudicatario, previo pagamento della TOSAP dovuta;
- b) la presentazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'area della pratica di ottenimento del Provvedimento di autorizzazione a realizzare le opere completa della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Sovrintendenza;
- c) la **realizzazione e installazione** del chiosco e la presentazione dei documenti necessari all'ottenimento del certificato di conformità ed agibilità edilizia e delle altre **autorizzazioni necessarie**, entro 60 giorni dalla data del Provvedimento;
- d) l'esecuzione delle **opere di collegamento alle utenze**, la stipulazione di contratti di utenza ed il pagamento delle relative bollette;
- e) **l'obbligo di apertura al pubblico del chiosco per sei giorni settimanali dalle ore 8,00 alle ore 20,00;**
- f) l'esecuzione a propria cura e spese tutti i **lavori di manutenzione ordinaria e pulizia** del manufatto e di quelli necessari al funzionamento dello stesso per l'uso cui è destinato, delle relative pertinenze e dell'area annessa;
- g) **la manutenzione ordinaria di tutta l'area a verde di pertinenza del chiosco indicata nella planimetria allegata al presente bando , nonché il mantenimento in condizione di ordine e pulizia della medesima area;**
- h) il pagamento di tutte le spese relative alla **stipulazione** del contratto senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune: spese di registrazione, repertorizzazione, diritti di segreteria e bollo, TOSAP, oneri ed imposte dovute per legge, etc.;

- i) la consegna della **cauzione definitiva** al momento della stipulazione del contratto di concessione, a pena di decadenza;
- l) L'orario e i giorni di apertura, nell'ambito dei criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale è reso noto anche al pubblico, mediante apposito cartello, visibile dall'esterno del chiosco; eventuali variazioni dell'orario stabilito e i periodi di chiusura dovranno essere comunicati al Comune e rese note al pubblico con idonei cartelli.
- m) Tenere un comportamento adeguato, corretto e cordiale, nei confronti dei clienti del chiosco e di tutti gli utenti del parco;
- n) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune stesso e dei terzi ed a tal fine il concessionario si obbliga a stipulare idonea assicurazione per danni a cose o a persone eventualmente cagionati nonché per la RCT per fatto causato direttamente in dipendenza dell'attività esercitata.
- o) l'esercizio dell'attività di vendita è vincolato all'area individuata dal Comune e non può essere quindi trasferita altrove, salvo diversa disposizione del Comune stesso;
- p) **E' fatto divieto al concessionario di cedere in "subconcessione" a terzi** il contratto ed i diritti ed obblighi inerenti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 11 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTO SIA AI FINI EDILIZI CHE DELLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VENDITA.

Dal momento in cui il Comune invierà al vincitore la comunicazione di aggiudicazione, il procedimento si svolgerà secondo le seguenti fasi e tempi:

- 1) **Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'interessato dovrà presentare al Comune la pratica per la richiesta dell'autorizzazione edilizia** completa della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Sovrintendenza BB.CC.AA.. La mancata presentazione nel suddetto termine, comporterà la decadenza del vincitore e la nomina del nuovo vincitore immediatamente successivo in graduatoria, con l'avviso di quest'ultimo tramite lettera raccomandata o telegramma. L'amministrazione Comunale si riserva di valutare le eventuali richieste di proroga del detto termine.
- 2) L'Ufficio SUAP provvede d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti morali e, se nulla osta, rilascerà all'interessato un provvedimento di accoglimento.
- 3) **La stipulazione del contratto di concessione, entro i successivi 15 (quindici) giorni** dalla data del rilascio delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione del chiosco e del provvedimento di accoglimento di cui alla precedente punto 3). La stipulazione dovrà avvenire prima dell'occupazione dell'area per l'inizio dei lavori e previa consegna della cauzione. Il mancato rispetto del suddetto termine e/o la mancata consegna della cauzione al momento della stipulazione, comporterà la decadenza del vincitore e la nomina del nuovo vincitore immediatamente successivo in graduatoria, con l'avviso di quest'ultimo tramite lettera raccomandata o telegramma. L'amministrazione Comunale si riserva di valutare le eventuali richieste di proroga del detto termine.
- 4) **Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal rilascio delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione del chiosco, l'interessato dovrà avere realizzato il chiosco**, gli allacci necessari ai servizi e comunicare la fine dei lavori.

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la decadenza del vincitore e alla nomina del nuovo vincitore immediatamente successivo in graduatoria, con l'avviso di quest'ultimo tramite lettera raccomandata o telegramma. L'amministrazione Comunale si riserva di valutare le eventuali richieste di proroga del detto termine.

- 5) Dopo la fine dei lavori, e comunque entro 60 gg. dal rilascio del Provvedimento, l'interessato dovrà presentare la D.I.A. ai fini della registrazione delle attività alimentari ai sensi del Reg. C.E. N. 852 e Segnalazione certificata di inizio dell'attività di vendita.

ART. 12 - RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DECADENZA E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

1 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione, nei seguenti casi:

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico ;
- c) grave e ripetuta inosservanza da parte del concessionario di uno o più obblighi assunti verso l'Amministrazione o violazione delle disposizioni di legge o regolamentari dettate in materia;
- d) cessione a terzi del contratto e dell'autorizzazione alla vendita, nonché dei relativi diritti ed obblighi fuori dai casi espressamente previsti nel successivo art. 13;
- e) contestato contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del concessionario del chiosco o di personale appartenente allo suo staff;
- h) in ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata sarà preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990, con la quale verrà assegnato un termine di 15 giorni all'interessato affinché lo stesso possa presentare propri scritti difensivi, memorie, o la richiesta di audizione.

3. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, in caso di inosservanza da parte del concessionario di uno o più obblighi, potrà valutare, in relazione all'entità della violazione commessa, di procedere preventivamente alla contestazione dell'addebito, assegnando un termine per adempiere agli obblighi contrattuali violati prima di procedere alla risoluzione.

ART. 13 – RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO.

1. Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto di concessione **anticipatamente** rispetto alla scadenza originaria o risultante dall'intervenuto rinnovo, per propria scelta o per causa di forza maggiore, comunque con un preavviso scritto al Comune di almeno 6 (sei) mesi.

3. In caso di nuovo subentrante nella concessione, il Comune provvederà a restituire la cauzione all'aggiudicatario iniziale, previa verifica dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali

4. Il subentrante dovrà versare al Comune una cauzione pari ad €10.000,00 (diecimila) a garanzia degli obblighi assunti.

5. Al concessionario/superficiario che allo scadere del termine non intenda procedere al rinnovo della concessione, sarà restituita la cauzione prestata, previa verifica dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

ART. 14 - FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni controversia sorta in dipendenza dell'applicazione del presente bando o del contratto stipulando, la competenza è del foro di Marsala.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati richiesti ai concorrenti avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente, e si svolgerà comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso l'Amministrazione comunale. E' riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, integrazione e cancellazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 16 – ACCESSO

I richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della legge 241/1990.

ART. 17 – AVVERTENZE

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Per ragioni di pubblico interesse, il presente avviso pubblico potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. Per quanto non previsto nel presente avviso pubblico si fa espresso riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento o atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è l'arch. Canale Vincenzo – Tel. 0923993538 – Fax 0923/981144.

ALLEGATI:

- 1) Planimetria dell'area;
- 2) Schema della domanda.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Vincenzo Canale